SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del Territorio

Ufficio territoriale del Governo di Bologna

Ufficio territoriale del Governo di Modena

Università della Tuscia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo

Ministero dell'interno

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 giugno 2012.

Modifica della denominazione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Milano, in via Daverio n. 7, da Scuola Superiore per Mediatori Linguistici «Società Umanitaria» in Scuola Superiore per Mediatori Linguistici «Prospero Moisè Loria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con D.M. 3.11.1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il D.M. 4.8.2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270 che ha sostituito il predetto D.M. 3.11.1999, n. 509;

Visto il D.M. 16.3.2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del D.M. 22.10.2004, n. 270;

Visto il D.M. 26.7.2007 con il quale la classe di laurea in "Scienze della Mediazione Linguistica" di cui all'all. 3 al D.M. 4.8.2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il D.D. 30.9.2005 con il quale la Società Umanitaria è stata autorizzata ad istituire una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, con sede in Milano, in via Daverio n. 7;

Visto il D.D. 22.10.2008 con il quale la Società Umanitaria è stata autorizzata ad istituire una sede periferica della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici a Genova, in Corso Mentana, 27;

Vista la nota in data 26.3.2012 con la quale la predetta Scuola chiede il cambio di denominazione da Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Società Umanitaria" in Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Prospero Moisè Loda";

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16.4.2012;

Decreta:

La denominazione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Milano in via Daverio, n. 7 è modificata da Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Società Umanitaria" in Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Prospero Moisè Loria".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2012

Il direttore generale: LIVON

12A06887

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 giugno 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di bacillus thuringensis, sottospecie kurstaki ceppo PB 54 già bacillus thuringensis varietà kurstaki 3A-3B ceppo HD1.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo PB 54) già bacillus thuringensis varietà kurstaki 3A-3B ceppo HD I, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità definite dalla direttiva di iscrizione stessa;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto può essere concessa fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo PB 54), fatta salva la presentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/1995; e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 30 aprile 2019 fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dall'art. 3 del sopra citato decreto 22 aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo PB 54) già bacillus thuringensis varietà kurstaki 3A-3B ceppo HD1, i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo PB 54).

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO
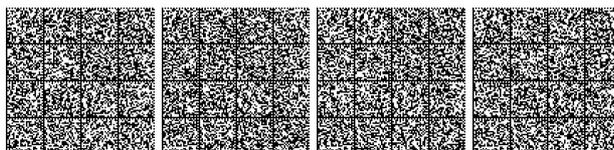
ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sola sostanza attiva **bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo PB 54)** già **bacillus thuringensis varietà kurstaki 3A-3B ceppo HD1** ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019 ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 .di recepimento della direttiva 2008/113/CE del 8 dicembre 2008 della Commissione.
:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	013693	BACILLUS CHEMIA	17/01/2007	CHEMIA S.p.A.
2.	013256	BIOLARV	23/05/2006	PROBELTE S.A.
3.	014547	BELTHIRUL	26/03/2009	PROBELTE S.A.
4.	014548	TURIBEL	26/03/2009	PROBELTE S.A.
5.	014549	LEPIBACK	26/03/2009	PROBELTE S.A.

12A06961

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 maggio 2012.

Sostituzione di taluni componenti della Commissione di conciliazione, in rappresentanza dell'Associazione confartigianato imprese della provincia di Cremona.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 1 dell'11.01.2011, con il quale si è proceduto alla ricostituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona, ai sensi dell'art. 410 c.p.c. come novellato dall'art. 31 della legge 183 del 04.11.2010;

Atteso che di detto organo collegiale fanno parte il Sig. Marco Montagni e il Sig. Giulio Baroni, rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza della Confartigianato Imprese della provincia di Cremona;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico dei predetti componenti;

Vista la nota datata 14 maggio 2012 con la quale l'Associazione Confartigianato Imprese designa, in sostituzione dei predetti, i Sigg. Francesco Pietrogrande e Marco Montagni in qualità rispettivamente di componente effettivo e supplente;

Ritenuto di dover provvedere per garantire la massima funzionalità operativa della Commissione in argomento,

Decreta:

- Il Sig. Francesco Pietrogrande è nominato componente effettivo della Commissione di Conciliazione, in rappresentanza dell'Associazione Confartigianato Imprese della provincia di Cremona, in sostituzione del Sig. Marco Montagni;

- Il Sig. Marco Montagni è nominato componente supplente della Commissione di Conciliazione, in rappresentanza dell'Associazione Confartigianato Imprese della provincia di Cremona, in sostituzione del Sig. Giulio Baroni.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Cremona, 16 maggio 2012

Il direttore territoriale: CATALANO

12A06886
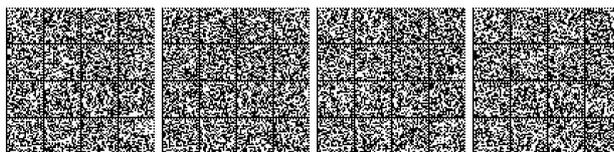
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Alessandra Tamburo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Alessandra Tamburo, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 500/7389/8) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 500/7386/2) rilasciati in data 30 maggio 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso Centro Arte e Stile S.r.l. in Nettuno (RM);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Alessandra Tamburo, cittadina italiana, nata a Roma (RM) in data 7 marzo 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A06816

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 giugno 2012.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. (Ordinanza n. 0008).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone;

Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, nonché l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari, determinando disagi alla popolazione interessata e la compromissione delle attività commerciali, industriali ed agricole delle zone interessate;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone colpite;

Considerato che a seguito dei sopra citati eventi alluvionali non è stato possibile adottare la conseguente ordinanza, per cui si rende necessario disporre per l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai soggetti interessati nelle fasi di prima emergenza;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Calabria è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. A tal fine, lo stesso Commissario può avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attività sono svolte a titolo gratuito.

2. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono delle strutture organizzative e del personale della regione Calabria, nonché della collaborazione degli Enti locali territoriali della regione medesima. Le attività di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato approva, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 2, un piano contenente gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attività per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree alluvionate, con l'indicazione della spesa ammissibile per ciascun intervento.

4. I contributi sono erogati agli enti locali sulla base di apposita rendicontazione e di attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno.

Art. 2.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza è stanziata la somma di 6 milioni di euro a carico del Fondo della Protezione civile, così come integrato dall'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura presso la tesoreria statale di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*ter* e 4-*quater* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2012

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

12A06888

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Viste la nota del 21 maggio 2012 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai Servizi di Pubblicità Immobiliare, il giorno 18 maggio 2012;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Cremona, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalla O.S. C.G.I.L. F.P. Segreteria Provinciale di Cremona, della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 885 del 5 giugno 2012 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, limitatamente ai servizi pubblicità immobiliare, il giorno 18 maggio 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 giugno 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A06935

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA

DECRETO 11 giugno 2012.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei giorni del 20 e 29 maggio 2012.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Premesso che la provincia di Bologna è stata interessata da eventi sismici avvenuti in data 20 e 29 maggio 2012;

Viste le delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, e in data 30 maggio con la quale è stato esteso lo stato di emergenza alle province di Reggio Emilia e Rovigo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 0001 in data 22 maggio 2012 con la quale sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con cui si stabilisce:

che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime attività;

che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma quarto del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei giorni del 20 e 29 maggio 2012 nel territorio della provincia di Bologna sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 giugno 2012

Il Prefetto: TRANFAGLIA

12A07105

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MODENA

DECRETO 11 giugno 2012.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei giorni del 20 e 29 maggio 2012.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Premesso che il territorio della provincia di Modena è stato interessato da gravi eventi sismici in data 20 e 29 maggio 2012;
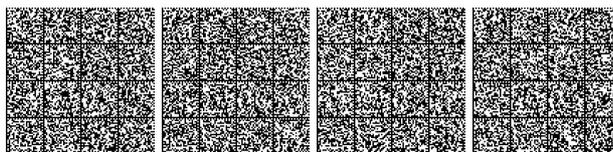
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce:

- che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

- che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità;

- che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nel territorio della provincia di Modena, sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, nonché integrato dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 11 giugno 2012

Il Prefetto: BASILE

12A07106

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

DECRETO RETTORALE 8 giugno 2012.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6 (Autonomia delle università) e l'art. 16 (Università);

Visto lo Statuto dell'Università degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 3 in materia di revisione statutaria;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università);

Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35: «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

Vista la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2011 con la quale il predetto consesso ha adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le modifiche dello Statuto di Ateneo (art. 1), nonché dettato le disposizioni transitorie ai fini della prima applicazione delle norme di revisione dello Statuto (art. 2);

Vista la nota rettorale del 28 ottobre 2011, prot. n. 7080 con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per le finalità di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono stati trasmessi al Ministero dell'istruzione università e ricerca il nuovo Statuto di Ateneo ex art. 2, legge n. 240/2010 e i citati atti deliberativi degli Organi di questo Ateneo;

Vista la nota del direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio (Ufficio *I)* del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029 con la quale, con riferimento al testo del nuovo Statuto di questo ateneo inviato ai sensi dell'art. 2, comma 7, sono state comunicate le osservazioni e le richieste di modifica formulate dal Tavolo tecnico costituito con decreto ministeriale 21 giugno 2011;

Vista la delibera del 12 aprile 2012 con la quale il Senato Accademico, su proposta dell'Organo per la revisione statutaria e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha recepito le osservazioni ministeriali di cui alla nota del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029 ad eccezione di quelle riguardanti l'art. 3, comma 2, l'art. 12, comma 3, lett. *a)* e comma 5, l'art. 20, l'art. 39 e l'art. 41, comma 4, primo periodo, e ha deliberato di adottare ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modifiche dello Statuto di Ateneo approvato da questa Università con deliberazione del Senato Accademico del 26 ottobre 2011;

Preso atto che questa Università, come disposto con la nota ministeriale del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029, con nota rettorale del 23 aprile 2012, prot. n. 3613, ha trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti deliberativi inerenti alle modifiche di Statuto adottate ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 maggio 2012 prot. 2623 (Direzione generale per l'università - Ufficio *I)*;

Ritenuto di poter procedere al perfezionamento dell'*iter* amministrativo previsto dalle disposizioni vigenti per apportare le modifiche allo Statuto con l'emanazione di apposito decreto rettorale;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo Statuto dell'Università degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni, è modificato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo il testo allegato costituente parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente decreto sarà altresì pubblicato sul sito web dell'Università degli studi della Tuscia (www.unitus.it).

Art. 2.

1. In sede di prima applicazione dello Statuto di Ateneo modificato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si adottano le disposizioni transitorie di cui ai successivi commi 2-7.

2. Sulla scadenza dei mandati degli Organi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Per la costituzione del Senato Accademico si applicano le seguenti disposizioni elettorali:

a) entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto rettorale con il quale si dispone la revisione dello Statuto di Ateneo, il rettore indice le elezioni delle componenti elettive del Senato Accademico, fatta eccezione degli studenti disciplinati al punto 6). Le elezioni si svolgono entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto rettorale con il quale si dispone la revisione dello Statuto di Ateneo;

b) entro le ore 13,00 del quinto giorno precedente le elezioni, sono presentate le candidature con le modalità previste dall'art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo. Entro le ore 12,00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati elettorali possono essere presentati i ricorsi;

c) entro tre giorni dalla presentazione, la commissione elettorale decide in via definitiva sui ricorsi presentati;

d) entro dieci giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, il rettore nomina gli eletti e contestualmente convoca la riunione di insediamento del Senato Accademico.

5. Per la costituzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione si applicano le seguenti disposizioni:

a) il Senato Accademico, nelle prime riunioni dopo quella di insediamento, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le procedure previste dagli artt. 12, 13 e 14 dello Statuto. I tempi e le modalità inerenti alla presentazione delle candidature e la pubblicazione dei bandi per il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione sono disciplinati dagli artt. 12 e 14 dello Statuto.

6. La nomina dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione viene effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Nelle more della nomina dei nuovi rappresentanti, compresi i componenti del Senato degli Studenti, restano in carica gli attuali.

7. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, è confermato il mandato della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo e del Comitato Pari Opportunità nella composizione attestata nei relativi decreti rettorali di nomina fino alla costituzione, a norma del nuovo Statuto di Ateneo, rispettivamente, della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo (art. 15 Statuto) e del Comitato Unico di Garanzia (art. 17 Statuto).

Viterbo, 8 giugno 2012

Il rettore: MANCINI

STATUTO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Statuto d'autonomia

1. Il presente Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia è adottato in armonia con i principi dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato sull'ordinamento universitario.

Art. 2
Finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi della Tuscia (d'ora in poi "l'Ateneo") si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico, secondo i principi della Costituzione della Repubblica italiana e secondo le disposizioni della *Magna Charta* sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo. Persegue i fini istituzionali del magistero della cultura nel rispetto dell'autonomia e della libertà della ricerca e dell'insegnamento.
2. L'Ateneo si fonda sul legame inscindibile tra didattica e attività di ricerca e opera affinché l'insegnamento possa promuovere e favorire, in una prospettiva di internazionalizzazione degli studi, il progresso delle conoscenze e l'acquisizione del sapere nonché l'evoluzione della società.
3. L'Ateneo assume a motto ispiratore della propria opera le parole di San Bernardo: "*Sunt qui scire volunt ut aedificent ... Et Charitas est*».

Art. 3
Codice Etico

1. L'Ateneo adotta il Codice Etico. Il Codice determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza.
2. Il Codice Etico, approvato dal Senato Accademico ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale; il Codice individua, altresì, le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.
3. Sulle violazioni del Codice, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide il Senato Accademico su proposta del Rettore.

4. Nel caso in cui la violazione del Codice integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. 4
Ricerca

1. L'Ateneo garantisce ai docenti e alle strutture scientifiche piena autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Nell'ambito dei settori in cui operano, sono garantiti ai singoli l'accesso ai finanziamenti e l'uso delle strutture e delle strumentazioni.
2. L'Ateneo favorisce la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno incentivandone il deposito da parte dei docenti nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico per assicurarne la più ampia diffusione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.
3. Le invenzioni e i brevetti, risultato delle attività di ricerca svolte nell'Ateneo, sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. La valutazione delle attività e dei risultati della ricerca è riservata al Nucleo di Valutazione nonché agli Organismi di valutazione nazionale e internazionale.

Art. 5
Didattica

1. L'Ateneo riconosce l'autonomia delle strutture didattiche. Garantisce ai singoli docenti libertà da ogni condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica.
2. Le strutture didattiche organizzano autonomamente le proprie attività, incluse quelle di orientamento e tutorato.

Art. 6
Diritto allo studio. Attività culturali e sportive

1. L'Ateneo organizza attività e servizi in modo da agevolare l'accesso ad essi da parte degli studenti. Opera, nell'ambito delle sue competenze, per garantire l'attuazione del diritto allo studio sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle disposizioni di legge. Assicura che sia perseguito l'obiettivo di una piena formazione culturale degli studenti, anche in vista del completamento degli studi da parte degli iscritti e del rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio, mediante attività integrative di arricchimento culturale, di orientamento e di tutorato. S'impegna a favorire il miglioramento delle condizioni degli studenti in Ateneo e nel territorio e il loro inserimento nel mondo del lavoro. Favorisce le politiche d'integrazione degli studenti con disabilità nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e del territorio.

2. L'Ateneo promuove e valorizza la partecipazione degli studenti, anche organizzati in strutture associative o di volontariato, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.
3. In attuazione delle norme sul diritto allo studio, l'Ateneo promuove, tutela e sostiene le attività culturali, sportive, di servizio, assistenziali e ricreative degli studenti e del personale universitario mediante apposite strutture e organizzazioni rappresentative anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati nonché con associazioni o cooperative che operino nei rispettivi settori.

Art. 7
Rapporti con l'esterno

1. L'Ateneo, in conformità con i principi e con le disposizioni di cui all'art. 2 dello Statuto, in vista del conseguimento di obiettivi di eccellenza nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, promuove e sviluppa i rapporti con altri Atenei, Istituzioni di alta cultura, Enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa inoltre i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le loro associazioni di categoria nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica. A tal fine è istituito un apposito Comitato dei sostenitori dell'Università della Tuscia, di nomina rettorale, con funzioni propositive e consultive del Senato Accademico.
2. I rapporti esterni dell'Ateneo e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8
Definizioni

1. Ai fini dello Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:
   a) per Organi di Governo: il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
   b) per professori, i professori di prima fascia e di seconda fascia;
   c) per docenti, i professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori e le figure ad essi equiparate dalla legge;
   d) per personale tecnico-amministrativo, il personale tecnico-amministrativo di ruolo;
   e) per dirigenti, il personale dirigente di ruolo;
   f) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca.

Titolo II

ORGANI

Art. 9
Organi di Ateneo

1. Sono Organi di Ateneo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione e la Consulta degli Studenti.
2. La composizione degli Organi di Ateneo tiene conto del rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 10
Rettore

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo. Al Rettore sono attribuite le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Spetta al Rettore:
   a) convocare e presiedere la Conferenza di Ateneo, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   b) emanare lo Statuto e i regolamenti nonché le rispettive modifiche;
   c) proporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
   d) proporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale nonché il conto consuntivo, previo parere del Senato Accademico;
   e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
   f) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la nomina del Direttore Generale ;
   g) promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e del Direttore Generale;
   h) esercitare la potestà disciplinare nei confronti degli studenti;
   i) proporre al Senato Accademico le determinazioni da adottare nei casi di violazione del Codice Etico, per i casi che non rientrino nella competenza del Collegio di Disciplina;
   j) designare i rappresentanti dell'Ateneo presso Enti, aziende, istituzioni;
   k) presiedere la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa di Ateneo;
   l) esercitare ogni altra attribuzione, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, che sia a lui demandata dall'ordinamento universitario e dalla vigente normativa.
3. In caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Rettore designa il Pro-Rettore vicario tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e può delegare specifiche funzioni a professori di ruolo e fuori ruolo.
5. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno in servizio presso le università italiane e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
6. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo, ai dirigenti di ruolo e al personale tecnico-amministrativo di ruolo. Spetta, inoltre, al rappresentante nel Senato Accademico dei ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente della Consulta degli Studenti.
7. Il totale dei voti esprimibili dal personale tecnico-amministrativo è pari al 15% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto con voto pari all'unità. I valori frazionali si riconducono all'unità per eccesso solo se superiori a 0,5.
8. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. La convocazione viene pubblicata sul sito garantendone la massima diffusione. In caso di cessazione anticipata, la convocazione deve avere luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni del Rettore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano.
9. Le candidature sono presentate, tramite pubblicazione su un'apposita sezione del sito di Ateneo, almeno quindici giorni prima della Conferenza di Ateneo, corredate di un breve *curriculum,* di una sintesi del programma elettorale, e delle firme di un numero di elettori pari al 10% del totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto. Le candidature sono discusse in Conferenza di Ateneo secondo le modalità fissate nel Regolamento Generale di Ateneo.
10. Nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In difetto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione per il ballottaggio è indetta dopo dieci giorni dalla terza votazione ed è valida se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello maggiore di età. Il presidente del seggio procede immediatamente alla proclamazione dell'eletto.
11. Il Rettore, nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per sei anni.
12. Il Senato Accademico, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione è approvata se riscuote il consenso della maggioranza dei partecipanti al voto, secondo i pesi definiti nei commi 6 e 7 che precedono. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Rettore decade immediatamente dalla carica e si procede a nuove elezioni secondo le regole stabilite nel presente Statuto per il caso di cessazione anticipata della carica. Le modalità e i termini della deliberazione del corpo elettorale sono fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art.11
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'Organo di rappresentanza della comunità accademica e svolge funzioni normative e consultive nonché di indirizzo, raccordo e coordinamento dei Dipartimenti e delle altre strutture scientifiche e delle relative attività, sentita anche la Commissione Ricerca, per quanto di competenza.
2. In particolare il Senato Accademico:
   a) approva lo Statuto e la sua revisione, con la maggioranza prevista dall'articolo 41;
   b) approva il Regolamento Generale di Ateneo e la sua revisione;
   c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca nonché il Codice Etico;
   d) formula proposte ed esprime pareri nelle materie e nei casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
   e) per gli aspetti di sua competenza, esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo dell'Ateneo e sul documento di programmazione triennale di Ateneo, regolato dall'art.1 *ter* del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43;
   f) formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e strutture;
   g) può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del Rettore secondo i termini e le modalità di cui all'art.10, c.12 del presente Statuto;
   h) su proposta del Rettore, decide i provvedimenti da adottare per la violazione del Codice Etico, qualora questi non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina;
   i) definisce i criteri generali per la ripartizione degli spazi di Ateneo tra i Centri di spesa;
   k) fornisce pareri su qualsiasi argomento il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
   l) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Nucleo di Valutazione, secondo le norme dei successivi articoli dello Statuto;
   m) su proposta del Rettore, designa il Presidente del Collegio dei Revisori, da scegliere tra magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;
   n) esercita tutte le altre attribuzioni che al Senato stesso sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative.
3. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è formato da venti componenti:
   a) il Rettore, che lo presiede;
   b) il Pro-Rettore vicario;
   c) undici docenti di ruolo, su base elettiva, di cui: un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale, sette Direttori di Dipartimento; le macroaree sono individuate nel Regolamento Generale di Ateneo;
   d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
   e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
   f) tre rappresentanti degli studenti.

Alle adunanze del Senato Accademico partecipa altresì, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale, con funzioni di segretario.

4. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri.
5. Le procedure per il funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.
6. Le rappresentanze delle categorie vengono elette con le modalità previste nel Regolamento Generale di Ateneo.
7. Salvo i casi nei quali le norme di legge o quelle del presente Statuto prevedano maggioranze differenti, le deliberazioni del Senato Accademico sono prese a maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Rettore.
8. La durata in carica dei componenti elettivi del Senato Accademico è di quattro anni; la durata in carica per i rappresentanti degli studenti è biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art.12
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo, nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e di separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in particolare, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza:
   a) delibera l'attivazione e la soppressione di corsi e sedi;
   b) approva, su proposta del Rettore:
      - il bilancio di previsione annuale e triennale, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
      - il documento di programmazione triennale di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. Il Consiglio inoltre:
   a) adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed esprime parere sui regolamenti di competenza del Senato Accademico, compresi quelli adottati dai Dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca e sul Codice Etico;
   b) adotta i provvedimenti che comportino oneri di bilancio nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in tutti i casi nei quali questi non rientrino nella competenza del Direttore Generale o di altri organi di spesa;
   c) assume determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse destinate alla ricerca e alla didattica in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
   d) delibera la costituzione degli Uffici di livello dirigenziale dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo;

e) su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, conferisce l'incarico di Direttore Generale;
f) su proposta del Direttore Generale, assume le determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo delle strutture decentrate e alla relativa copertura, in conformità con la programmazione triennale di cui al comma 2, lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
g) fornisce gli indirizzi inerenti alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo nonché gli indirizzi relativi ai compiti del Direttore Generale previsti dal presente Statuto e dalla normativa nazionale;
h) effettua, secondo il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* di cui all'art.14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la valutazione dei dirigenti e, su proposta del Nucleo di Valutazione, del Direttore Generale;
i) determina la misura delle indennità di risultato del Direttore Generale e dei dirigenti sulla base degli esiti della valutazione di cui alla lettera precedente;
j) adotta nei confronti dei dirigenti le misure previste dall'articolo 21 del D.lgs. 30.3.2001, n.165 in materia di responsabilità dirigenziale;
k) sulla base della proposta del Direttore Generale di cui all'art.35, c.2 lett. b) del presente Statuto, approva la programmazione triennale del personale tecnico-amministrativo;
l) su proposta dei Consigli di Dipartimento, assume determinazioni in ordine all'attivazione delle procedure di chiamata del personale docente in conformità con la programmazione triennale di cui al comma 2 lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
m) approva, nei limiti della sostenibilità finanziaria e nel rispetto della programmazione del personale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti; in ogni caso può, con delibera motivata, chiedere al Consiglio di Dipartimento proponente, per una sola volta, il riesame della proposta di chiamata, entro il termine definito dal Consiglio di Amministrazione stesso;
n) delibera, su proposta del Consiglio di Dipartimento, la stipula dei contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama, determinandone il trattamento economico sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio medesimo;
o) adotta, senza la rappresentanza degli studenti, i provvedimenti disciplinari concernenti i professori e i ricercatori universitari, su parere vincolante del Collegio di disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 16 che segue;
p) determina annualmente gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
q) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.

4. Il Consiglio di Amministrazione è formato da:
a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
b) cinque componenti individuati a seguito di avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello, con la necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, salvaguardando la presenza delle diverse componenti del personale; due dei cinque componenti non devono appartenere ai ruoli dell'Università della Tuscia a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

c) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo eletto secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale e i Dirigenti dell'Ateneo.
6. I tre membri dell'Università della Tuscia sono designati dal Senato Accademico; fino ai dieci giorni precedenti la seduta di designazione del Senato Accademico, un numero di venticinque dipendenti dell'Ateneo può presentare candidature a componente del Consiglio di Amministrazione. Ciascun dipendente non può sottoscrivere più di una candidatura. Sono esclusi dalla possibilità di sottoscrivere candidature il Rettore e i membri del Senato Accademico.
7. Per la nomina dei due soggetti esterni all'Università della Tuscia si ricorre ad un bando esterno da pubblicare sul sito di Ateneo. Sulle candidature presentate si pronuncia un Comitato nominato dal Rettore. Il Comitato è composto da tre membri individuati tra il personale di ruolo dell'Ateneo di cui almeno uno del ruolo del personale tecnico-amministrativo. Il Comitato seleziona una rosa di candidati possibilmente superiore a quattro. Il Rettore e il Senato Accademico, nell'ambito della rosa di candidati, designano un membro ciascuno.
8. Sia per i membri interni sia per i membri esterni all'Università della Tuscia, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da un *curriculum vitae* del candidato, presentato nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, che serva a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e, nel caso dei membri interni, dall'accettazione della candidatura medesima da parte degli stessi. I *curricula* sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni precedenti alla riunione del Senato Accademico convocato per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
9. Il Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo, vota a scrutinio segreto sulle candidature presentate in base al criterio generale della qualificazione ed esperienza professionale, procedendo in fasi distinte per il membro esterno all'Ateneo e per i membri interni.
10. Sono nominati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
11. Limitatamente ai posti del Consiglio di Amministrazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del Senato Accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.
12. Ciascun senatore nelle votazioni di cui ai commi 10 e 11 ha a disposizione un numero di voti per i membri interni e per quello esterno pari a quello dei membri del Consiglio da eleggere.
13. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni. Il mandato di consigliere è rinnovabile per una sola volta.
14. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale.
15. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno tre componenti.
16. Il Consiglio di Amministrazione adotta un proprio regolamento di funzionamento nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 13
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è titolare delle funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo–contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e dei suoi centri di spesa.
2. Il Collegio esercita le seguenti competenze:
   a) rilascia pareri obbligatori sulla proposta di bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
   b) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
   c) redige apposita relazione sulla proposta di bilancio consuntivo ed effettua verifiche, anche su richiesta del Rettore e del Consiglio di Amministrazione;
   d) redige un rapporto al Rettore e al Consiglio di Amministrazione su riscontrate gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali;
   e) effettua, con periodicità almeno trimestrale, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito cauzionale e custodia;
   f) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Collegio dei Revisori, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni dell'Ateneo e dei centri di spesa attinenti alle materie di competenza del Collegio.
4. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti:
   a) uno effettivo, con funzione di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili nonché gli avvocati dello Stato, anche in quiescenza, designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore;
   b) uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
   c) uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
5. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
6. I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
7. Non possono far parte del Collegio i dipendenti dell'Ateneo e coloro che intrattengano rapporti di collaborazione con l'Ateneo medesimo.
8. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art 14
Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo svolge tutte le funzioni di valutazione previste dalla normativa vigente secondo criteri e modalità predeterminati dal Nucleo medesimo, in conformità con gli indirizzi impartiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca. Opera in piena autonomia rispetto agli altri organi, ai quali riferisce i risultati dell'attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e pubblicità.
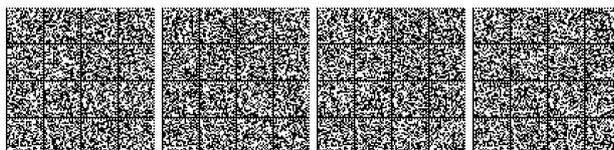
2. In particolare il Nucleo di Valutazione:
   a) determina i parametri per la valutazione delle attività di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificità delle strutture;
   b) verifica e valuta la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa. Nell'effettuare tale verifica tiene anche conto degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 2, c.2 lett. g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
   c) verifica e valuta le attività di ricerca svolte in Ateneo sulla base dei parametri di cui alla lettera a) anche ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente;
   d) verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei soggetti individuati dai Dipartimenti per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, c.1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
   e) vigila sulle politiche di reclutamento sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca;
   f) svolge altresì, in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della Ricerca, visto anche quanto previsto dall'art.2, c.1, lett. r) della legge 30 dicembre 2010, n.240, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
   g) riferisce periodicamente con apposite relazioni agli organi di governo sui risultati dell'attività di valutazione;
   h) verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 33 del presente Statuto;
   i) svolge ogni altra competenza prevista dalla normativa vigente.
3. Il Nucleo di Valutazione è composto da:
   a) il coordinatore, scelto tra i professori di ruolo dell'Ateneo;
   b) quattro membri da individuarsi tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza esterni all'Ateneo, dei quali almeno due in possesso di ampie esperienze di valutazione universitaria in diversi settori della conoscenza;
   c) un rappresentante degli studenti eletto, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo, tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo.
4. Il Nucleo di Valutazione, istituito con decreto rettorale, è designato dal Senato Accademico.
   Per la presentazione delle candidature dei componenti di cui al comma 3, lett. b) che precede, viene pubblicato sul sito di Ateneo apposito bando che preveda come requisito di partecipazione il possesso di un'elevata qualificazione professionale e di esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico da comprovare mediante presentazione, nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, del *curriculum vitae*. Il termine per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. I *curricula* pervenuti sono pubblicati sul sito di Ateneo. Dopo la scadenza del bando il Rettore convoca il Senato Accademico per la designazione dei componenti in una data non inferiore a quindici giorni da quella della convocazione medesima.
5. Sono designati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
6. Limitatamente ai posti del Nucleo di Valutazione non assegnati nel corso della prima votazione, e ferma restando la riserva di cui al comma 3, lettera b) che precede, si procede, nella medesima seduta del Senato Accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il
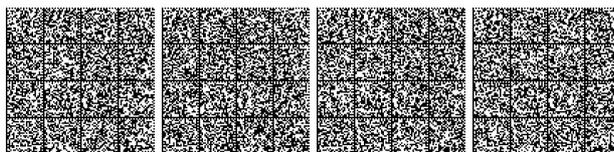
maggior numero dei voti. Risultano designati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.

7. Ciascun Senatore, nelle votazioni di cui ai commi 5 e 6, ha a disposizione un numero di voti pari a quello dei componenti del Nucleo da designare.
8. Il coordinatore, nominato con decreto rettorale, è designato dal Senato Accademico all'interno di una rosa di tre nomi scelti dal Rettore fra i professori di ruolo dell'Ateneo in possesso di una comprovata competenza in materia di valutazione. E' designato il professore che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Qualora nessun professore ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risulta designato il professore che consegue il maggior numero dei voti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, il Nucleo è presieduto da un componente del Nucleo designato dal Senato Accademico nella seduta di cui al c. 4.
9. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni con mandato rinnovabile per una sola volta, salvo il rappresentante degli studenti che ha un mandato biennale, rinnovabile per una sola volta.
10. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri esterni del Nucleo non possono intrattenere con l'Ateneo alcun altro rapporto, anche a titolo gratuito.
11. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo rende disponibili, in conformità con la normativa vigente, le risultanze della propria attività per garantirne la diffusione e la pubblicità.

Art. 15
Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo

1. La Commissione Ricerca Scientifica svolge compiti istruttori, propositivi e consultivi per gli organi di governo dell'Ateneo su tutte le questioni riguardanti l'attività scientifica di Ateneo avvalendosi, ove opportuno, della collaborazione degli Uffici dell'Amministrazione centrale competenti e, eventualmente, di esperti.
   In particolare:
   a) contribuisce all'individuazione delle aree di ricerca dell'Ateneo d'intesa con i Dipartimenti, segnalando i settori di eccellenza e definendo una mappatura complessiva della ricerca di Ateneo;
   b) propone linee strategiche per lo sviluppo delle attività di ricerca dell'Ateneo e per indirizzare la ricerca verso gli ambiti meglio rispondenti alle competenze presenti, ai settori di eccellenza individuati e ai parametri di valutazione riconosciuti a livello nazionale e internazionale, coordinandosi con il monitoraggio dei prodotti della ricerca e la relativa valutazione condotta dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 14, c. 2, c);
   c) promuove la visibilità esterna della ricerca scientifica di Ateneo, anche attraverso l'incentivazione dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca;
   d) propone iniziative per favorire i processi di internazionalizzazione della ricerca e per incentivare la partecipazione dell'Ateneo ai bandi di finanziamento nazionali e internazionali;

e) formula proposte al Consiglio di Amministrazione riguardanti la distribuzione di fondi destinati alla ricerca, incentivando la produttività e il merito;
f) esprime un parere sull'attivazione di nuovi *spin off* e sul rinnovo di quelli già attivati, tenendo conto dei risultati previsti o ottenuti, dei parametri di valutazione individuati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del Regolamento di Ateneo;
g) esamina la documentazione inerente le invenzioni e i brevetti presentata dai docenti ed esprime un parere sull'opportunità di depositare la domanda di brevetto, tenendo conto dei parametri di valutazione individuati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del Regolamento di Ateneo;
h) si esprime su ogni altro argomento su richiesta degli Organi di Governo dell'Ateneo.

2. La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo è istituita con decreto del Rettore ed è formata da sette componenti, nominati su base elettiva, di cui: un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale; un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, scelto fra i ricercatori che alla data dell'elezione abbiano almeno 18 mesi di contratto ancora da svolgere.
3. Il Presidente, che coordina i lavori della Commissione, viene individuato tra i professori di ruolo di prima fascia ed eletto dai componenti della Commissione stessa.
   Il Presidente sceglie tra i componenti il vice-Presidente.
4. La Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo è convocata, in via ordinaria, almeno ogni due mesi.

Art. 16
Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo.
2. Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è formato da 7 componenti, compreso il Presidente: due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Il Collegio è presieduto da un professore ordinario scelto dal Rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri Atenei italiani.
3. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio di Disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad
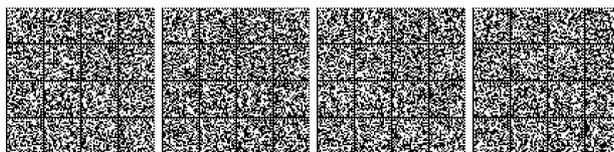
azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
8. La partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità. Il solo rimborso spesa è previsto nel caso di membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 17
Comitato Unico di Garanzia

1. Il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", (d'ora in poi "il Comitato") svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica per l'ottimizzazione della produttività del lavoro attraverso il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di benessere organizzativo. In particolare promuove la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta o indiretta, e di violenza morale e psichica.
2. Il Comitato ha composizione paritaria tra i generi ed è formato da sei componenti, tre dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli art. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001, e tre nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, in modo da garantire la medesima rappresentanza tra personale docente e tecnico-amministrativo.
3. Le modalità di costituzione e la durata del mandato del Comitato sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Comitato con proprio Regolamento disciplina il funzionamento dell'organo.

Art. 18
Consulta degli Studenti e partecipazione
degli studenti

1. La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza e di coordinamento degli studenti che svolge funzioni propositive e consultive degli organi di Ateneo per le materie previste dalla normativa vigente e per quelle indicate ai successivi commi 2 e 3.
2. La Consulta degli Studenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esprime parere, entro trenta giorni dalla richiesta nei casi previsti dal presente Statuto e, in particolare, sulle seguenti materie:
   a) il Regolamento Didattico – parte generale;
   b) i criteri per la gestione dei fondi previsti a bilancio per le attività culturali e ricreative delle associazioni studentesche formalmente riconosciute dal Senato Accademico;
   c) l'organizzazione dei servizi dedicati agli studenti e gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio;
   d) l'attività di tutorato e di orientamento;
   e) la disciplina e la determinazione delle tasse e contributi a carico degli studenti.

   Esprime altresì il proprio parere su ogni altra questione riguardante gli studenti sulla quale gli Organi di Governo ritengano tale parere opportuno.
3. La Consulta degli Studenti adotta il proprio Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Organo, previo parere di legittimità da parte del Rettore.
4. L'Ateneo garantisce supporti logistici e l'accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti attribuiti alla Consulta degli Studenti nel rispetto della vigente normativa.
5. La Consulta degli Studenti, di nomina rettorale, è composto da:
   - due rappresentanti per Dipartimento eletti tra gli iscritti ai rispettivi corsi di studio;
   - i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
   - un rappresentante dei dottorandi/specializzandi eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Ateneo della Tuscia.
6. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale ed è rinnovabile una sola volta. La Consulta degli Studenti è validamente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per le sostituzioni dei componenti a qualsiasi titolo decaduti si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.
7. Nella seduta di insediamento, la Consulta degli Studenti elegge tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il vice-Presidente che vengono poi nominati dal Rettore. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
8. E'riconosciuto agli studenti il diritto a riunirsi in assemblea di Ateneo e in assemblea di Dipartimento o di corso di studio nei modi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.
9. È diritto di ogni singolo studente avanzare proposte e interpellanze alla Consulta degli Studenti sulle materie di competenza della Consulta stessa .

Art. 19
Difensore degli studenti

1. Il difensore è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, su una rosa di candidati proposti dalla Consulta degli Studenti tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio aventi una formazione di tipo giuridico e conoscenze comprovate nell'ambito dell'ordinamento universitario, per un periodo di tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
2. Il difensore è a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Ha il diritto di compiere accertamenti, può chiedere atti e chiarimenti a ogni ufficio o struttura dell'Ateneo e riferisce al Rettore che, in relazione al caso concreto, sentito il Senato Accademico, adotta gli atti di competenza.
3. Il difensore degli studenti predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e ne trasmette copia al Rettore e alla Consulta degli Studenti.

Art. 20
Conferenza di Ateneo

1. La conferenza di Ateneo, sulla base di una relazione del Rettore che la presiede, discute e propone in ordine alle attività dell'Ateneo.
2. La conferenza è composta da tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti; viene convocata ogni anno accademico, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 12, c. 2 lett. b) del presente Statuto.
3. Al termine di ogni mandato, le candidature alla carica di Rettore vengono proposte e discusse nella conferenza di Ateneo, appositamente convocata e presieduta dal decano ai sensi dell'art.10, c. 9 dello Statuto.

Titolo III

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 21
Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, sentiti i Dipartimenti. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti.
2. I Regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto.
3. Il Regolamento Generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal Senato Accademico a

maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti.

4. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Il Regolamento è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti e la Consulta degli Studenti.
5. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo.
6. Il Regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Ateneo per conto terzi è deliberato dal Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti.

Art. 22
Regolamenti delle strutture

1. I Regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture individuate nel titolo successivo sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità con lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.
2. I Regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dal Senato Accademico. In caso di rilievi da parte del Senato, il Rettore, con atto motivato, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.
3. Il Regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza dei due terzi dei componenti, deve essere emanato entro venti giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della copertura finanziaria.
4. I Regolamenti sono emanati dal Rettore. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Ateneo, salvo non sia diversamente disposto.

Titolo IV
STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 23
Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo. Centri autonomi di ricerca e/o di servizi comuni possono essere costituiti con apposite delibere di organi accademici competenti, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, senza oneri a carico dell'Ateneo.

Art. 24
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie. I Dipartimenti sono altresì titolari delle altre funzioni di cui alla lett. c) dell'art. 2 comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. La deliberazione sulla loro istituzione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, nel rispetto, tra l'altro, del vincolo di legge circa la proporzionalità del numero complessivo dei Dipartimenti stessi alle dimensioni dell'Ateneo. La deliberazione sulla soppressione dei Dipartimenti è adottata con la medesima procedura.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 i Dipartimenti:
   a) promuovono e coordinano attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;
   b) assicurano le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche individuali di ciascun docente ad essi afferente;
   c) svolgono attività di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni, nonché prestazioni di servizio a terzi;
   d) propongono, organizzano, coordinano e disciplinano, secondo le modalità di cui al successivo art. 27 e tenendo conto delle risorse umane e strumentali disponibili, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione e predispongono i relativi regolamenti;
   e) assicurano la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e il buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio, e con il consenso dei docenti interessati, allo scopo, tra l'altro, di garantire un'equa ripartizione dei carichi didattici. I Dipartimenti forniscono il parere sulle richieste di congedo per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
   f) organizzano, attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, anche su proposta degli stessi studenti;
   g) sentiti i Consigli dei corsi di studio, utilizzano le proprie risorse umane e strumentali al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
   h) organizzano le attività didattiche e di ricerca dei dottorati di ricerca, dei master e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea e possono organizzare, anche per conto terzi, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente, nonché attività culturali, formative e di orientamento;
   i) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo e sentiti i Consigli dei corsi di studio, provvedono periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche; provvedono altresì all'assegnazione dei compiti ai professori e ai ricercatori ad essi afferenti. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente;
   j) formulano al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato;

k) avanzano le richieste di spazi, di personale tecnico-amministrativo e di risorse finanziarie agli organi competenti che le valuteranno tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai corsi di studio, delle attività didattiche e di ricerca svolte e programmate e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica dei dottorati di ricerca e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea;
l) esercitano ogni altra funzione loro attribuita dalle norme di legge o dalle determinazioni degli organi di Ateneo;

3. Le procedure di mobilità dei docenti da un Dipartimento ad un altro sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 25
Organi di Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
   - il Consiglio del Dipartimento;
   - il Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento, dai ricercatori a tempo determinato, da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e degli assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in numero pari ad 1/8 del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unità. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, ma senza diritto di voto. I regolamenti di Dipartimento e quelli dei Corsi di studio disciplinano la rappresentanza degli studenti iscritti nei rispettivi Consigli in conformità con i principi del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Su invito del Direttore, possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio.
4. Le proposte di chiamata e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla disciplina vigente. Le delibere riguardanti i congedi per motivi di studio e i periodi di alternanza sono di competenza del Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata.
5. Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, i consigli di Dipartimento dettano disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento e, in particolare, possono costituire una giunta per coadiuvare il Direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti, determinandone, nel caso, la composizione.
6. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo. Le modalità per la votazione sono contenute nel Regolamento di Dipartimento. La durata del mandato e i limiti al suo rinnovo sono disciplinati dall'art. 39 dello Statuto.

Art.26

Commissione paritetica docenti-studenti

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza degli studenti, presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti di competenza del Dipartimento stesso; la Commissione individua indicatori per la valutazione dei risultati di tali attività e formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal Consiglio di Dipartimento tenendo conto dell'esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata dei vari Corsi di studio e la snellezza operativa della commissione medesima.

Art. 27

Consigli dei Corsi di studio

1. Per i Corsi di studio ad essi afferenti, i Dipartimenti, di norma, istituiscono e attivano i corrispondenti Consigli.
2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei Corsi di studio sono definite dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 28

Unità di ricerca e di servizio

1. Per la gestione e la valorizzazione di specifici ambiti di ricerca e di didattica, funzionali alla creazione di poli di eccellenza dotati di alta visibilità esterna, e/o per la gestione di servizi o risorse strumentali, possono essere costituite, senza oneri per l'amministrazione, specifiche unità, comunque denominate, come articolazioni interne dei singoli Dipartimenti. La costituzione di tali unità è disciplinata dal successivo comma 3 per quelle dipartimentali, e dal successivo comma 4 per quelle interdipartimentali.
2. L'unità è diretta da un coordinatore, al quale possono essere delegate specifiche funzioni e responsabilità secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Nel caso delle unità interne al Dipartimento, il coordinatore di cui al comma 2 è nominato dal Direttore, su designazione del Consiglio di Dipartimento, fra i docenti del Dipartimento stesso.
4. Le unità interdipartimentali sono istituite mediante apposita convenzione. La convenzione disciplina il conferimento da parte dei Dipartimenti delle risorse umane e finanziarie necessarie al funzionamento dell'unità, e le modalità di designazione del coordinatore di cui al comma 2, che viene nominato con disposto adottato di concerto tra i Direttori interessati.
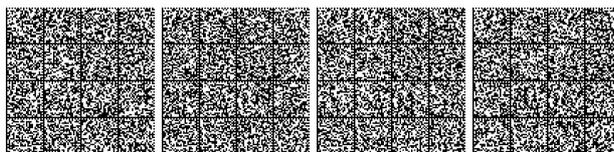
Art. 29
Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali

1. Il Regolamento Generale di Ateneo prevede il numero minimo di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in misura comunque non inferiore a 35 unità, per la costituzione dei Dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengono i requisiti minimi necessari.

Art. 30
Scuole di specializzazione

1. L'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea sono disciplinati, per quanto non stabilito dalla legge, nel Regolamento Didattico d'Ateneo e nel Regolamento delle singole scuole.

Art. 31
Sistema museale di Ateneo

1. E' istituito il Sistema Museale di Ateneo (SMA) che sostiene e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue collezioni storiche, artistiche, demo-antropologiche, scientifiche e naturalistiche al fine di favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali, di ricerca scientifica, di promozione della cultura, di conservazione, restauro, catalogazione, incremento ed ostensione delle collezioni medesime, nonché di attività espositive a sostegno della didattica dell'Ateneo e delle scuole di ogni ordine. Le modalità relative all'organizzazione ed al funzionamento dello SMA sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 32
Sistema Bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha lo scopo di sviluppare e organizzare, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi, le funzioni di acquisizione, catalogazione, conservazione, aggiornamento e fruizione del patrimonio librario e documentale, cartaceo e digitale. A tal fine è costituito un catalogo unico centralizzato del patrimonio bibliografico d'Ateneo. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha inoltre lo scopo di promuovere e coordinare servizi e attività relativi al trattamento e alla diffusione dell'informazione bibliografica in rete, alla gestione e consultazione di banche dati e risorse informative interne ed esterne, alla conservazione, all'indicizzazione e all'accesso a contenuti di ricerca e di apprendimento prodotti dall'Ateneo e dalle sue strutture.
2. Con il Regolamento Generale di Ateneo sono definite le modalità costitutive, organizzative e di funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo.

Titolo V

L'AMMINISTRAZIONE
DELL'UNIVERSITA'

Art. 33
Principi generali dell'organizzazione
e dell'attività amministrativa

1. Le attività amministrative dell'Università della Tuscia sono disciplinate, nel rispetto dell'articolo 97, c. 1 della Costituzione e del D.lgs. 31.3.2001, n. 165 nonché dei seguenti principi:
   a) pubblicità dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;
   b) decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa;
   c) separazione tra le funzioni di indirizzo, di competenza degli organi di governo dell'Ateneo, e le funzioni di gestione, di competenza degli uffici amministrativi, secondo quanto prescritto nei commi successivi;
   d) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni strategiche da parte degli organi di governo;
   e) individuazione delle responsabilità individuali nell'attuazione delle decisioni;
   f) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarità anche contabile degli atti e verifica della funzionalità della gestione;
   g) aumento dell'efficacia, efficienza ed economicità in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
   h) razionalizzazione del costo del lavoro anche grazie al contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
   i) migliore utilizzazione delle risorse umane anche grazie alla formazione e allo sviluppo professionale dei dipendenti;
   j) pari opportunità nonché assenza di qualunque forma di discriminazione.
2. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina l'organizzazione amministrativa secondo i seguenti criteri:
   a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
   b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'art.5, c.2 del D.lgs. 31.3.2001, n.165;
   c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
   d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
   e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

3. Gli Organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. L'attività amministrativo-contabile dell'Ateneo è esercitata dai centri di spesa individuati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto del principio del bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 31.10.2010, n.240. Gli Organi di Governo esercitano le sole funzioni amministrative ad esse tassativamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
5. Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati al comma 2 del presente articolo anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 27.10.2009, n.150.

Art. 34
Organizzazione dell'Università

1. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi generali relativi alle linee fondamentali dell'organizzazione, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l'applicazione della normativa relativa alla disciplina dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali.
2. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si articola nei Centri autonomi di spesa secondo la disciplina prevista nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I contenuti della relativa autonomia amministrativa, negoziale, patrimoniale e finanziaria sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in divisioni e queste possono essere strutturate in servizi, uffici e sezioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

Art. 35
Direttore Generale

1. Al Direttore Generale spetta la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.
2. In particolare spettano al Direttore Generale le seguenti competenze:
   a) formulare proposte e rilasciare pareri agli altri Organi di Ateneo nelle materie di sua competenza;
   b) proporre l'entità delle risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di gestione anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

c) curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Consiglio di Amministrazione e attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
d) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale secondo quanto previsto all'art.34, c.3;
e) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze dei propri uffici;
f) dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del D.lgs. 30.3.2001, n.165 in materia di responsabilità dirigenziale;
g) proporre al Consiglio di Amministrazione la valutazione del personale dirigenziale secondo il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
h) promuovere e resistere alle liti ed esercitare il potere di conciliare e di transigere avvalendosi dell'Ufficio legale o dell'Avvocatura dello Stato ovvero, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di avvocati del libero foro;
i) fatta salva l'autonomia organizzativa dei Centri autonomi di spesa e fatte salve, altresì, le competenze riservate ai dirigenti dal successivo articolo 36, provvedere all'organizzazione e alla gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
j) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
k) presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
l) esercitare la potestà disciplinare nei riguardi dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo;
m) aggiudicare gli appalti per forniture, beni e servizi nell'ambito dei procedimenti di spesa relativi all'amministrazione centrale e stipularne i relativi contratti, con esclusione di quelli di competenza delle strutture periferiche;
n) stipulare i contratti nei casi previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
o) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
p) esercitare ogni altra attribuzione a lui demandata dall'ordinamento, dallo Statuto di Ateneo e dai regolamenti.

3. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, secondo le modalità fissate nel Regolamento Generale di Ateneo.
4. L'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata di tre anni. L'incarico, rinnovabile, è conferito a soggetti di elevata qualificazione professionale e di comprovata esperienza, almeno quinquennale, in funzioni dirigenziali svolte presso organismi ed enti pubblici o privati. Il contratto è sottoscritto dal Rettore.
5. Il trattamento economico è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale può designare un dirigente vicario o in alternativa un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
7. In caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli Organi di Governo, il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti, sentito
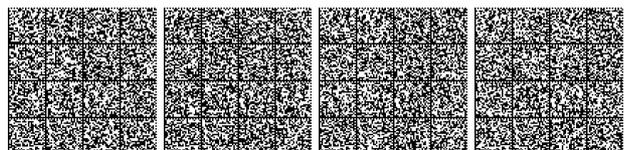
il parere del Senato Accademico, può revocare anticipatamente, secondo una procedura che garantisca il rispetto del principio del contraddittorio, l'incarico di Direttore Generale.

Art. 36
Funzioni dirigenziali

1. Ai dirigenti competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica come previsto dall'art. 17 del D.lgs. 31.3.2001, n.165 e secondo la disciplina dettata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Nell'attuazione dei suddetti programmi e progetti i dirigenti adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nonché di acquisizione delle entrate. Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
3. Gli incarichi di direzione delle strutture sono conferiti dal Direttore Generale a dirigenti di ruolo o ai soggetti di cui all'art.19, c.6 del D.lgs. 31.3.2001, n.165, in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano mostrato, anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, l'idoneità ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.

Art. 37
Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene secondo quanto previsto dall'art.28 del D.lgs.31.3.2001, n. 165 e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 38
Formazione e professionalità

1. L'Ateneo promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo. L'Ateneo definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi nonché gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l'Ateneo organizza corsi di aggiornamento e di formazione.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39
Disciplina delle cariche e dei mandati

1. Le funzioni di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del Senato Accademico, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, della Commissione Ricerca Scientifica, di componente elettivo sia della Consulta degli Studenti che dei Consigli di Dipartimento non sono cumulabili.
2. I mandati di Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente della Commissione Ricerca Scientifica, di Difensore degli studenti, di rappresentante del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento sono triennali e non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva. Il mandato delle rappresentanze degli studenti negli Organi è biennale e rinnovabile per una sola volta.
3. Al Rettore, al Pro-Rettore vicario, ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri ad essi equiparati, al Difensore degli studenti, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione spetta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. La misura del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinata dal Senato Accademico.

Art. 40
Soppressione dei Centri

1. I Centri Interdipartimentali e i Centri di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono soppressi, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Le funzioni da essi esercitate, i mezzi personali e finanziari loro assegnati sono attribuiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro i 45 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Statuto e sentito il Senato Accademico, ai Dipartimenti, anche in regime convenzionale tra loro, o a strutture dell'Amministrazione Centrale, in relazione alla tipologia dei servizi erogati dal Centro secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto.
3. L'assegnazione ai Dipartimenti avviene sulla base di una proposta presentata dai medesimi. La proposta, sottoscritta da uno o più Dipartimenti interessati, deve essere accuratamente motivata e trovare fondamento nelle linee di ricerca condotte e negli obiettivi dei corsi di studio incardinati nelle relative strutture.

Art. 41
Revisione dello statuto

1. La revisione dello Statuto spetta al Senato Accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. L'iniziativa per la revisione dello Statuto è promossa dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato Accademico o da un Consiglio di Dipartimento.

Art. 42
Adeguamento dei Regolamenti di Ateneo alle disposizioni dello Statuto

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Regolamenti di Ateneo di cui all'art. 21, cc. 3, 4 e 5, vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, tutti i Regolamenti vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo. Entro lo stesso termine l'Ateneo procede al riordino nonché ad una generale razionalizzazione e semplificazione dei Regolamenti.

Art. 43
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

12A06855

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Clorpromazina Cloridrato *Nova* Argentia».

Con la determinazione n. aRM - 94/2012-2745 del 28 maggio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare Industria Farmaceutica *Nova* Argentia S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CLORPROMAZINA CLORIDRATO *NOVA* ARGENTIA

Confezione: 030476055

Descrizione: "25 mg compresse rivestite" 20 compresse

Medicinale: CLORPROMAZINA CLORIDRATO *NOVA* ARGENTIA

Confezione: 030476016

Descrizione: "100 mg compresse rivestite" 20 compresse

12A06821

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Hexal AG».

Con la determinazione n. aRM - 96/2012-706 del 28 maggio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare Hexal AG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PANTOPRAZOLO HEXAL AG

Confezione: 037871047

Descrizione: "40 mg polvere per soluzione iniettabile" 20 flaconcini in vetro

Medicinale: PANTOPRAZOLO HEXAL AG

Confezione: 037871011

Descrizione: "40 mg polvere per soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro

Medicinale: PANTOPRAZOLO HEXAL AG

Confezione: 037871023

Descrizione: "40 mg polvere per soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro

Medicinale: PANTOPRAZOLO HEXAL AG

Confezione: 037871035

Descrizione: "40 mg polvere per soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro

12A06822

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico *Nova* Argentia».

Con la determinazione n. aRM - 93/2012-2745 del 28 maggio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare Industria Farmaceutica *Nova* Argentia S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO *NOVA* ARGENTIA

Confezione: 030446052

Descrizione: "300 mg compresse" 20 compresse

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO *NOVA* ARGENTIA

Confezione: 030446013

Descrizione: "100 mg compresse" 20 compresse

12A06823

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Bicalutamide Medis».

Con la determinazione n. aRM - 95/2012-2983 del 28 maggio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare Medis EHF l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BICALUTAMIDE MEDIS

Confezione: 039391014

Descrizione: "50 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: BICALUTAMIDE MEDIS

Confezione: 039391026

Descrizione: "50 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: BICALUTAMIDE MEDIS

Confezione: 039391038

Descrizione: "50 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/AL

12A06824

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo alle procedure di consultazione e partecipazione pubblica del Piano di gestione del rischio di alluvioni dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo n. 49 del 2010, condotta ai sensi dell'art. 4, lettera *b)* del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219, le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione comunicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che: il documento «Misure in materia di informazione e consultazione pubblica» è depositato e disponibile per la visione/consultazione (formato cartaceo e digitale) presso le seguenti amministrazioni:

Autorità di bacino del fiume Adige - Piazza Vittoria, 5 - 38100 Trento;

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Baccaglione - Cannareggio, 4313 - 30121 Venezia;

nonché, nel solo formato digitale, presso la Regione Veneto, la Regione Lombardia, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Detto documento è anche disponibile nel sito web www.alpiorientali.it

Ai sensi dell'art. 66, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, chiunque può prendere visione del documento citato e presentare le proprie osservazioni, a mezzo posta ordinaria ai seguenti enti: Autorità di bacino del fiume Adige; Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; Provincia Autonoma di Bolzano; Provincia autonoma di Trento; Regione del Veneto; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Regione Lombardia; oppure tramite posta elettronica all'indirizzo consultazione@alpiorientali.it. Sul sito www.alpiorientali.it sono indicate le sedi di deposito del documento e i recapiti delle Amministrazioni regionali cui eventualmente inviare, via posta ordinaria o elettronica, le proprie osservazioni.

12A06861

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ188	Goldschmiede Braun di Ruth Braun	39010 San Martino Passiria - via del villaggio 28/a

12A06885

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, quinto comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco alla stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo in quanto dal 15 luglio 2011 ha cessato per fallimento la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione in data 8 giugno 2012.

Impresa: INCOM SRL con sede in Palermo - Via Emerico Amari, 162 - assegnataria del marchio «235 PA».

12A06934

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «Santa Maria Goretti Vergine e Martire», in Lamezia Terme

Con decreto del Ministero dell'interno in data 11 giugno 2012, viene riconosciuta la personalità griuridica civile alla parrocchia «Santa Maria Goretti Vergine e Martire», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro).

12A06853

Soppressione della Confraternita «S. Maria degli Angeli», in Fermo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 2012, viene soppressa la Confraternita «S. Maria degli Angeli», con sede in Fermo.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria degli Angeli, con sede in Fermo.

12A06854

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Halien»

Decreto n. 76 del 28 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario «HALIEN» 17 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli.

Titolare A.I.C.: Società ACME S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (RE) – Via Portella della Ginestra, 9 – codice fiscale n. 01305480350.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Fatro S.p.A. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (BO) – Via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: confezione da 1 siringa precaricata da 3 ml – A.I.C. n. 104390012.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: Sodio ialuronato 17,0 mg;

Eccipienti: così come nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cavalli.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle disfunzioni delle giunture in conseguenza di osteoartriti e sinoviti non infettive del cavallo.

Tempi di attesa:

Cavalli: carni e visceri: 0 (zero) giorni.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Dopo la prima apertura del confezionamento primario, costituito da unità monodose, il prodotto residuo deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06815

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprosol» 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Decreto n. 75 del 21 maggio 2012

Procedura decentrata n. NL/V/0163/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario "CARPROSOL" 50 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: CP-Pharma Handelsges. mbH con sede in Ostlandring 13 - 31303 Burgdorf - Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. con sede in Ostlandring 13 - 31303 Burgdorf - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104393018

Composizione: un ml contiene:

Principio attivo: Carprofen 50.00 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini;

Indicazioni terapeutiche: Adiuvante della terapia antimicrobica per ridurre i sintomi clinici della malattia infettiva respiratoria acuta e della mastite acuta del bovino;

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 21 giorni

Latte: zero ore

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A06817

Comunicato relativo al provvedimento n. 274 del 28 marzo 2012 di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 93 del 20 aprile 2012, concernente i medicinali per uso veterinario di cui è Titolare la Ditta Formevet S.r.l. con sede legale in via Savona, 97 - 20144 Milano, alla pag. 39:

Laddove è scritto:

Diaveridina 0,5% Sulfadimetossina 0,5%; Liquido Formevet - A.I.C. n. 103473

Furazolidone 2% Ossiteraciclina 2%; Formevet 2% - A.I.C. n. 103449

Sulfachinossalina «2% Sulfadimentossina 1%; Diaverina 1% Liquido Formevet - A.I.C. 103451

leggasi:

Diaveridina 0,5% Sulfadimetossina 0,5% Liquido Formevet - A.I.C. n. 103473

Furazolidone 2% Ossitetraciclina 2% Formevet 2% - A.I.C. n. 103449

Sulfachinossalina 2% Sulfadimentossina 1% Diaverina 1% Liquido Formevet - A.I.C. 103451

12A06818

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Febrivac 3-Plus».

Provvedimento n. 424 del 29 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica "FEBRIVAC 3-PLUS" nella confezione:

1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102379017

Titolare A.I.C.: IDT BIOLOGIKA GmbH con sede in Am Pharmapark D-06861, Dessau-Rosslau (Germania).

Oggetto: Variazione Tipo IB: riduzione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata per Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 mesi a 6 mesi.

Pertanto la validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta, ora autorizzata, è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario così come confezionato per la vendita: 6 mesi.

Dopo la prima apertura utilizzare completamente il prodotto o eliminare la parte rimanente.

Si fa presente altresì che, per quanto concerne la riduzione della validità del medicinale veterinario così come confezionato per la vendita, i lotti già prodotti da almeno 6 mesi devono essere immediatamente ritirati. Nei lotti già in commercio prodotti da meno di 6 mesi devono essere adeguati gli stampati entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06819

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ringer Lattato» soluzione per infusione endovenosa.

Provvedimento n. 423 del 29 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario "RINGER LATTATO" Soluzione per infusione endovenosa, esclusivamente per le confezioni:

sacca in PVC da 500 ml - A.I.C. n. 102322043

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102322029

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102322017

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. con sede in via Cassia Nord, 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena) Cod. fisc. 00050110527.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: C.I.3 *a)*: Attuazione delle modifiche di testo per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenta nuove informazioni complementari: per i soli volumi da 250 ml e 500 ml, spostamento in un foglietto illustrativo separato delle informazioni attualmente presenti nell'etichetta con conseguente modifica delle etichette stesse.

Ai sensi del Regolamento CE 1234/2008, si autorizza, esclusivamente per le confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicate in oggetto, la variazione tipo IB: C.I.3 *a)* concernente le modifiche di testo richieste dall'Autorità Nazionale competente per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenta nuove informazioni complementari e precisamente: per i volumi da 250 ml e 500 ml spostamento in un foglietto illustrativo separato delle informazioni attualmente presenti nell'etichetta, con conseguente modifica delle etichette stesse.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06820

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn M. Hyo Parasuis» sospensione iniettabile.

Provvedimento n. 422 del 29 maggio 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0279/001/IA/002/G

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica "SUVAXYN M. HYO PARASUIS" Sospensione iniettabile, per tutte le confezioni (A.I.C. n. 104027)

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in via Isonzo, 71 – 04100 Latina, Cod. Fisc. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: Modifica del nome del produttore responsabile del confezionamento, del controllo e del rilascio dei lotti.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la modifica del nome del sito di produzione responsabile del confezionamento, del controllo e del rilascio dei lotti del prodotto finito:

da: Fort Dodge Veterinaria S.A., Ctra. Camprodon s/n "La Riba" - Girona – Spagna

a: Pfizer Olot, S.L.U., Ctra. Camprodon s/n "La Riba" - Girona – Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A06825

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izopropionato» 80 g polvere per uso orale per bovini ed ovini.

Provvedimento n. 417 del 23 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario «IZOPROPIONATO» 80 g polvere per uso orale per bovini ed ovini.

Confezioni: Confezione 6 buste da 80 g. – A.I.C. n. 102039017.

Titolare A.I.C: IZO S.p.A. con sede legale in Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia (Italia) C.F. 00291440170.

Oggetto:

Variazione tipo II B.II.b.1: Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

Variazione tipo II B.II.b.2.: Modifica delle modalidà di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti.

È autorizzata, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, la sostituzione del sito di fabbricazione attualmente approvato: Erredue S.p.A., Via Cascina Secchi, 217 – 24040 Isso, BG, con il nuovo sito di fabbricazione: UCL S.p.A., Via G. Di Vittorio 36, 25124 – Brescia per tutte le operazioni di fabbricazione del prodotto finito (fabbricazione in bulk, confezionamento primario, confezionamento secodario) e per il controllo e rilascio dei lotti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06960

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen» 150 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Provvedimento n. 433 m 31 maggio 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/xxxx/WS/001.

Specialità medicinale per uso veterinario «DINALGEN» 150 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Confezioni:

1 flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 104165016;

1 flaconcino da 250 ml - A.I.C. n. 104165028;

Scatola con 5 flaconcini da 100 ml - A.I.C. n. 104165030;

Scatola con 10 flaconcini da 100 ml - A.I.C. n. 104165042;

Scatola con 5 flaconcini da 250 ml - A.I.C. n. 104165055.

Titolare A.I.C: Laboratoires dr. Esteve S.A. con sede legale Avda. Mare de Dèu de Montserrat, 221 - 08041 Barcellona (Spagna).

Oggetto: Variazione tipo IB B.II.f.1 b1: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata per le confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 24 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

12A06964

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 33 del 15 maggio 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana;

Rende noto:

- che con propria ordinanza n. 33 del 15/05/2012 ha affidato l'incarico per indagini geofisiche in relazione all'intervento R2-17 — Messa in sicurezza del versante e ripristino strada comunale Paretola — Bosco di Rossano — I lotto, nel Comune di Zeri (MS);

- che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 30/05/2012, parte prima.

12A06884

Approvazione dell'ordinanza n. 51 del 1° giugno 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 51 del 1° giugno 2012 ha approvato gli interventi di somma urgenza dei Comuni di Mulazzo e Pontremoli;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Tocana n. 28 del 13 giugno 2012 - parte prima.

12A06933

Approvazione dell'ordinanza n. 52 del 5 giugno 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 52 del 5 giugno 2012 ha provveduto all'imputazione degli interventi sulle diverse linee finanziarie;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Tocana n. 28 del 13 giugno 2012 - parte prima.

12A06932
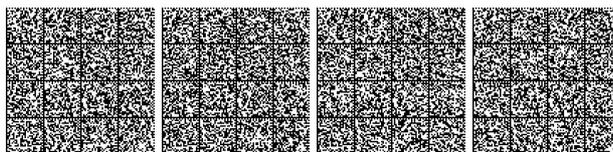
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 20 gennaio 2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2010 a favore dei siti che ospitano centrali ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. 363/2003, art. 4, comma 1-*bis*, e successive modifiche ed integrazioni). (Deliberazione n. 14/2012)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 23 aprile 2012).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 83, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «…siti che ospitano centrali ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. *363*/2003, art. 4, comma 1-*bis* …», leggasi: «…siti che ospitano centrali ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. *368*/2003, art. 4, comma 1-*bis* …».

12A07110

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-144) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00